



CONVENZIONE

PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI STAND REGIONALI ALLE MANIFESTAZIONI TTG INCONTRI 2017 DI RIMINI E WTM - WORLD TRAVEL MARKET 2017 DI LONDRA

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "*Regione*" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La società **Veneto Innovazione S.p.a.**, in seguito denominata "*Società*", con sede a Mestre (Venezia), in via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ (C.F. _____)

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 7 febbraio 2017 è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche TTG Incontri 2017 (in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2017) e WTM - World Trade Market 2017 (in programma a Londra dal 6 all'8 novembre 2017);
- al fine di favorire l'attuazione delle azioni necessarie per la presenza della Regione del Veneto alle manifestazioni succitate e approvate con Deliberazione 127/2017, si ritiene opportuno avvalersi del supporto di un soggetto esterno (individuato in Veneto Innovazione S.p.a.) il quale agirà in qualità di Segreteria Tecnica;
- Veneto Innovazione S.p.a. è stata istituita con la Legge Regionale del 06/09/1988 n. 45, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico, un miglioramento della situazione ambientale e la qualificazione delle risorse umane; Veneto Innovazione S.p.a. inoltre può svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché attività di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attuazione di sinergie;
- Veneto Innovazione S.p.a. è una società a partecipazione regionale totalitaria, il cui statuto esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
- le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di *in house providing* dalla normativa europea e nazionale (vd. artt. 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice Appalti);
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ stato autorizzato il conferimento dell'incarico oggetto della presente Convenzione,



convengono quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di Segreteria Tecnica per la realizzazione degli allestimenti degli stand regionali alle manifestazioni TTG Incontri 2017 (in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2017) e WTM - World Trade Market 2017 (in programma a Londra dal 6 all'8 novembre 2017) la cui partecipazione è stata approvata con Deliberazione n. 127/2017.

Trattasi di una iniziativa prioritaria, considerate le implicazioni sulla programmazione delle altre attività previste nella programmazione pluriennale della Società.

Le attività relative all'incarico di Segreteria Tecnica si chiuderanno entro l'annualità 2017, e si sostanzieranno, in concreto, in un supporto tecnico/organizzativo alla gestione di tutte le fasi e attività per la realizzazione degli allestimenti e servizi collaterali alle due manifestazioni in oggetto.

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la U.O. Promozione Turistica - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE

La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e termina in data 30 novembre 2017, salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 82.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni.

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto stabilito dal provvedimento n. 127/2017, la Società richiederà agli operatori veneti - che hanno confermato un numero di 35 partecipanti per la manifestazione di Londra e un numero di 40 per quella di Rimini - l'introito delle quote così stabilite:

- WTM - World Trade Market 2017: euro 1.000,00 (più iva) per un desk personalizzato e un'agenda appuntamenti, oppure, euro 600,00 (più iva) per un tavolo-contrattazioni e un'agenda appuntamenti;
- TTG-Incontri 2017 di Rimini: euro 800,00 per un desk personalizzato e un'agenda appuntamenti.

Tali quote, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica.

L'importo di euro 155.000,00, così come stabilito dalla D.G.R. n. 127/2017, di cui euro 82.000,00 a carico della Regione ed euro 73.000,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa. La somma a carico della Regione di euro 82.000,00 sarà erogata (previa presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile) secondo le seguenti modalità:

- 90% (a titolo di anticipo) ad avvio delle attività previste in carico alla Società a seguito della stipulazione della presente Convenzione;
- 10% alla conclusione delle attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.



Il pagamento dell'importo - sia in acconto che a saldo - avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura, e in quella a saldo accompagnata dalla relazione attestante le attività svolte.

Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Unità Organizzativa Promozione Turistica, la quale propone alla Giunta regionale l'adozione di idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

L'Unità Organizzativa Promozione Turistica si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco (volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società).

Articolo 4 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione alla luce delle disposizioni vigenti in materia (vd. D.Lgs. n. 196/2003).

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nelle presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Directive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, ovvero con altra firma elettronica.

